

(N. 636)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1954

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, determina la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale è nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

Di essa fanno parte, tra gli altri, cinque medici chirurghi per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, cinque veterinari per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, cinque farmacisti per gli affari concernenti la professione dei farmacisti e cinque ostetriche per gli affari concernenti la professione delle ostetriche.

Detti sanitari sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del sopracitato decreto legislativo n. 233 stabilisce che per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il Presidente; e che almeno tre dei membri medesimi debbono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

Quest'ultima disposizione ha dato luogo a difficoltà d'indole pratica per la validità delle sedute della Commissione in relazione al numero dei componenti presenti e partecipanti alle sedute stesse.

Infatti recentemente si è verificato che alcuni ricorrenti hanno proposto ricusazione contro i componenti designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, per il motivo che essi, nella loro qualità di membri del Comitato stesso, avevano dato disposizioni che avevano portato alla adozione dei provvedimenti impugnati dinanzi alla Commissione centrale.

A seguito di tale ricusazione, quattro dei componenti medesimi si sono astenuti e, quindi, è venuto meno il numero legale per la validità dell'adunanza, in relazione alla limitazione sopraccennata secondo la quale debbono essere compresi nel numero legale almeno tre dei componenti appartenenti alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

A ciò è da aggiungersi che spesso sopravvenuti impegni da parte dei componenti impediscono che si possano tenere le sedute in precedenza fissate per mancanza del numero le-

gale dei componenti. Tale inconveniente non solo impedisce la necessaria speditezza nell'esame dei ricorsi, ma crea disagio agli stessi membri della Commissione centrale, che spesso affrontano inutilmente un lungo viaggio per convenire a Roma dalle proprie sedi, e per quei ricorrenti che, avendo chiesto di essere sentiti personalmente, si sobbarcano a rilevanti spese per essere presenti in Roma alla udienza fissata, senza poi ottenere che si decida la loro causa.

Ciò stante, si rende necessario che, per la categoria dei liberi esercenti facenti parte della Commissione centrale, sia prevista la nomina, oltre che dei cinque membri effettivi, anche di tre membri supplenti disponendo, altresì, che almeno tre dei componenti sopra indicati non debbano far parte, in qualità di presidenti o di membri, dei Comitati centrali delle Federazioni.

Quest'ultima limitazione si rende necessaria ad evitare, come del resto è già avvenuto nell'attuale composizione della Commissione centrale, che tutti i rappresentanti di categoria siano scelti fra professionisti che ricoprono anche dette cariche, in modo da rendere altresì operante l'articolo 63 del Regolamento

di esecuzione approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 221, il quale dispone che « alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di Presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima ».

È stato rilevato, altresì, che la differente composizione della Commissione — alle cui sedute intervengono, per i rappresentanti di categoria, componenti diversi a seconda degli affari da trattare, i quali hanno altresì la maggioranza (5 su 9) in seno al Collegio — ha dato luogo a decisioni difformi su questioni di indole generale con interpretazioni talvolta contrastanti di norme legislative e regolamentari.

Ad ovviare tale inconveniente e per dare la possibilità alla Commissione, nella emanazione delle proprie decisioni, di eseguire uniformi criteri di carattere generale, si rende necessario dare al presidente della Commissione stessa la facoltà di convocarla in seduta plenaria.

Considerato quanto sopra, si invitano gli onorevoli colleghi ad accogliere favorevolmente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è modificato come appresso:

« *Art. 17.* — Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un Consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI.

« Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore gene-

rale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

« I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

« Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

« I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario, di cui è in esame la pratica.

« In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

« Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie ».